

STATUTO DELLA <<CASSA EDILE PALERMITANA INTERSINDACALE, MUTUALITÀ ED ASSISTENZA - C.E.P.I.M.A.>>

Art. 1 Costituzione della Cassa Edile e sua denominazione

La Cassa Edile Palermitana Intersindacale, Mutualità ed Assistenza - CEPIMA - è una organizzazione intersindacale che opera in applicazione dei contratti ed accordi collettivi di lavoro nazionali e provinciali stipulati o stipulandi tra l'Associazione Nazionale Costruttori Edili - ANCE - Intersind e le Federazioni nazionali dei lavoratori Feneal - U.I.L., Filca C.I.S.L. e Fillea C.G.I.L. - nonché dall'A.C.E.P. - Associazione Costruttori Edili ed Affini di Palermo e Provincia - e dalle Feneal U.I.L., Filca C.I.S.L. e Fillea C.G.I.L. della provincia di Palermo.

Art. 2 Sede Sociale - Durata

La Cassa ha la sua sede in Palermo ed adempie alle proprie funzioni, quali sono indicate nel presente Statuto, a favore degli operai dipendenti dalle imprese che esercitano le lavorazioni elencate nella premessa dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati o stipulandi fra le parti costituendo la CEPIMA per gli operai dipendenti dalle imprese edili ed affini, sia che tali lavorazioni siano eseguite in proprio o per conto di Enti pubblici e/o per conto di terzi privati, siano le imprese di natura industriale o artigiana.

La durata della Cassa è fissata fino al 2500 (duemilacinquecento).

Art. 3 Scopi

La Cassa ha i seguenti scopi: a) gestire a favore dei propri iscritti ogni contributo, anche paritetico, che le è attribuito con contratti collettivi e concordati di lavoro dalle organizzazioni di datori di lavoro e di prestatori d'opera; b) amministrare la percentuale per gratifica natalizia, ferie, riposi annui e quanto altro verrà demandato dai C.C.N.L. sottoscritti dalle parti stipulanti; c) attuare ogni forma di previdenza, di assicurazione sociale e di assistenza nelle forme previste dai contratti di lavoro riscuotendo i relativi contributi; d) attuare le forme di intervento a favore degli operai edili che saranno demandate dalle organizzazioni predette; e) assumere iniziative atte a facilitare l'applicazione delle disposizioni di legge e di contratto a favore degli operai e delle loro famiglie; f) attuare ogni altra iniziativa che venga demandata dalle organizzazioni predette.

Art. 4 Sfera di applicazione

Agli effetti del presente Statuto, sono ammessi a godere dei servizi della Cassa, tutti gli operai che si trovano nelle condizioni previste dell'art. 2 del presente Statuto e che prestano la loro opera nel territorio della Provincia di Palermo. Il rapporto con la Cassa ha inizio dal giorno in cui l'operaio presta servizio alle dipendenze di una impresa che in applicazione dei vigenti contratti collettivi e concordati di lavoro, lo include nella dichiarazione alla Cassa dei propri dipendenti.

Il rapporto cessa per i seguenti motivi:

a) passaggio dell'operaio alle dipendenze di un datore di lavoro esercente un'attività diversa da quella indicata nell'art. 2;

b) espatrio;

c) cessazione dell'attività lavorativa a qualunque causa dovuta.

E' facoltà della Cassa concordare con altre Casse il trattamento di reciprocità fra i rispettivi mutuatati.

Art. 5 Contributi e versamenti alla Cassa

Ogni contributo dovuto dai datori di lavoro e dagli operai alla Cassa è stabilito nei contratti collettivi e concordati di lavoro stipulati fra le rispettive organizzazioni. Il Comitato di gestione della Cassa stabilisce le eventuali modalità di versamento integrative di quelle contrattuali.

Art. 6 Gestione dei contributi - modalità e condizioni delle prestazioni e dell'assistenza

La gestione dei contributi e quant'altro previsto dall'art. 3 sono effettuate in base a modalità e condizioni che verranno stabilite dal Comitato di Gestione anno per anno. Resta fermo il principio che possono godere delle prestazioni soltanto gli operai relativamente ai quali risultano regolarmente versate sia i contributi che le percentuali di cui allo stesso art. 3.

Art. 7 Organi della Cassa Edile

Sono Organi della Cassa:

Il Comitato di Presidenza;

Il Comitato di Gestione;

Il Consiglio generale;

Il Collegio sindacale.

Art. 8 Comitato di Presidenza

Il Comitato di Presidenza è costituito dal Presidente e dal Vice Presidente. Uno dei tre membri nominati nel Comitato di gestione, di cui al successivo articolo, dalla Associazione Costruttori Edili ed Affini di Palermo e Provincia assumerà la funzione di Presidente, su designazione della stessa. Uno dei tre membri nominati nel Comitato di Gestione di cui al successivo articolo 9 dalle organizzazioni territoriali dei lavoratori stipulanti, assumerà, su designazione delle stesse, la funzione di Vice Presidente.

Spetta al Comitato di Presidenza di sovrintendere all'applicazione dello Statuto e dare esecuzione alle deliberazioni del Comitato di gestione e del Consiglio Generale.

Qualsiasi atto concernente il prelievo, l'erogazione e il movimento dei fondi della Cassa Edile deve essere effettuato con firma abbinata del Presidente e del Vice Presidente, salvo particolari deroghe deliberate dal Comitato di gestione. Il Presidente presiede il Comitato di gestione e il Consiglio generale, ha la firma sociale e rappresenta legalmente la Cassa di fronte ai terzi e in giudizio. Può esercitare il diritto di querela e costituirsi parte civile per i reati commessi a danno della Cassa, nonché promuovere i giudizi in caso di urgenza salvo notifica al Comitato di gestione da dare in occasione della sua prima seduta.

Il Presidente promuove la convocazione ordinaria e straordinaria del Comitato di gestione e del Consiglio generale.

In caso di impedimento del Presidente, spetta al Vice Presidente designato assumere i poteri.

Il Presidente ed il Vice Presidente durano in carica 3 anni, salvo la facoltà delle organizzazioni dei lavoratori di sostituire il Vice Presidente annualmente.

Art. 9 Comitato di Gestione

Il Comitato di gestione è costituito complessivamente da n° 6 componenti:

n° 3 designati dalla Associazione dei Costruttori Edili ed Affini di Palermo e Provincia;

n° 3 dalle Organizzazioni stipulanti di parte operaia.

Il Comitato di gestione ha i seguenti compiti:

- provvedere all'amministrazione e gestione della Cassa compiendo gli atti necessari allo scopo;

- predisporre il piano di previsione delle entrate e delle uscite in attuazione degli accordi stipulati dalle Organizzazioni costituenti la Cassa Edile nonché il bilancio consuntivo;

- assumere e licenziare il personale della Cassa, determinare il trattamento economico, assicurativo, previdenziale e disciplinare del personale stesso, predisponendo apposito regolamento in conformità alle leggi e tenuti presenti i contratti collettivi di lavoro vigenti per gli impiegati dell'edilizia;

- decidere sui procedimenti amministrativi e giudiziari che ritiene necessari promuovere nell'interesse della Cassa;

- stabilire le modalità concernenti il prelievo, la erogazione ed il movimento dei fondi della Cassa Edile;

- stabilire le eventuali modalità di versamento dei contributi integrativi di quelli previsti dai contratti di lavoro;

- accertare i limiti delle disponibilità di bilancio entro i quali le Organizzazioni stipulanti concorderanno le prestazioni della Cassa Edile;

- stabilire i modi di erogazione degli accantonamenti e delle prestazioni. Per la validità dell'adunanza del Comitato di gestione e delle deliberazioni relative è necessario la presenza della maggioranza dei suoi componenti; le delibere in ogni caso, vanno adottate con almeno 4 voti favorevoli.

Il Comitato di gestione si riunisce normalmente una volta al mese.

Art. 10 Consiglio Generale

Il Consiglio generale è composto da:

a) - n° 6 componenti del Comitato di gestione;

b) - n° 3 componenti nominati dalla Associazione Costruttori Edili ed Affini di Palermo e Provincia;

c) - n° 3 componenti nominati dalle Organizzazioni territoriali dei lavoratori.

Due dei posti di cui alle lettere b) e c) possono essere coperti da rappresentanti nominati da organizzazioni diverse da quelle stipulanti qualora con valutazione congiunta delle Organizzazioni stipulanti si accerti che abbiano esteso integralmente nei confronti dei loro iscritti i contenuti economici e normativi della contrattualistica di settore posta in essere dalle Organizzazioni stipulanti e si impegnano a rispettare le norme contrattuali e statutarie che disciplinano l'organizzazione, le funzioni e le contribuzioni alle Casse Edili e che abbiano una effettiva adeguata rappresentatività nazionale e territoriale nel settore delle costruzioni edili.

Spetta al Consiglio generale di:

- redigere i regolamenti interni della Cassa;
- esaminare e valutare il piano previsionale delle entrate e delle uscite;
- approvare il bilancio consuntivo della Cassa;
- predisporre il progetto di impiego dei fondi della Cassa, a norma delle disposizioni contenute nel presente Statuto;
- decidere sugli eventuali ricorsi presentati dagli iscritti, datori di lavoro o lavoratori, in materia di contributi e di prestazioni.

Il Consiglio generale si riunisce ordinariamente una volta l'anno e ogni qualvolta sia richiesto da almeno un terzo dei membri del Consiglio o dal Comitato di Presidenza o dal Collegio Sindacale. La convocazione del Consiglio generale è fatta mediante avviso scritto da recapitarsi almeno 5 giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di eccezionale urgenza il termine per la convocazione potrà essere ridotto a 48 ore. Gli avvisi devono contenere le indicazioni del luogo, giorno ed ora della riunione e gli argomenti da trattare.

Per la validità delle adunanze del Consiglio generale e delle deliberazioni relative è necessaria la presenza ed il consenso di almeno i due terzi dei suoi componenti. Ciascun membro ha diritto a un voto.

I membri del Consiglio generale durano in carica un triennio e possono essere confermati. E' data la facoltà all'Associazione Costruttori Edili ed Affini di Palermo e Provincia, ed alle Organizzazioni operaie di provvedere alla sostituzione dei rispettivi Consiglieri anche prima del triennio.

I membri del Consiglio nominati in sostituzione di quelli eventualmente cessanti, per qualunque causa prima della scadenza del triennio, restano in carica fino alla scadenza del mandato dei membri che hanno sostituito. Tutte le cariche sono gratuite.

Art. 11 Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi designati rispettivamente: uno dalla Associazione Costruttori Edili ed Affini di Palermo e Provincia, uno dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori edili della Provincia di Palermo, ed il terzo, che ne è il Presidente, dalle predette Organizzazioni d'accordo o in difetto di questo, dal Presidente del Tribunale di Palermo. Le predette Organizzazioni stipulanti designano, inoltre, due sindaci supplenti (uno di parte

industriale e uno di parte operaia), destinati a sostituire i Sindaci eventualmente assenti per causa di forza maggiore.

I membri del Collegio Sindacale designati dalle Organizzazioni territoriali di cui all'Art. 1, devono essere scelti tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri collegiati o nell'albo dei revisori contabili o nell'albo dei revisori commercialisti.

Il Presidente del Collegio Sindacale deve essere iscritto nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.

I Sindaci, sia effettivi che supplenti, durano in carica un anno e possono essere riconfermati.

Ai Sindaci è corrisposto un compenso annuo, il cui ammontare viene fissato, di anno in anno, dal Consiglio generale in sede di approvazione del bilancio preventivo. I Sindaci esercitano le attribuzioni ed hanno i doveri di cui agli articoli 2404 e 2407 del C.C., in quanto applicabili.

Il Collegio dei Sindaci si riunisce una volta al mese ed ogni qualvolta il proprio Presidente lo ritenga opportuno, ovvero quando uno dei sindaci ne faccia richiesta. La convocazione è fatta senza alcuna formalità di procedura. I Sindaci partecipano alle riunioni del Consiglio generale senza voto deliberativo.

Art. 12 Direttore

A reggere gli uffici della Cassa, il Comitato di gestione su proposta del Presidente, nomina un Direttore il cui trattamento economico, mansioni, attribuzioni sono stabiliti dal Comitato di gestione stesso.

Art. 13 Patrimonio sociale

La Cassa non persegue fini di lucro. Il patrimonio della Cassa è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili che per lasciti donazioni e per qualsiasi altro titolo pervengano in proprietà della Cassa;
- b) dagli avanzi di gestione e dalle somme destinate a formare speciali riserve ed accantonamenti;
- c) dalle somme che per qualsiasi titolo, previe eventuali autorizzazioni di legge, entrano a far parte del patrimonio della Cassa.

I capitali amministrati dalla Cassa Edile possono essere impiegati in titoli di stato o garantiti dallo Stato, dalla Regione Siciliana, nonché in beni immobili destinati a funzioni sociali della Cassa.

Durante la vita della Cassa non possono essere distribuiti, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali.

Art. 14 Rendite

Le rendite della Cassa sono costituite:

- a) dall'ammontare dei contributi ad essa spettanti di cui alla lettera a) dell'art.3, dedotta una percentuale del 10% da accantonare a fondo di riserva;

- b) dagli interessi attivi sui contributi anzidetti e sul fondo per gratifica natalizia, ferie, riposi annui, permessi e festività;
- c) dagli interessi di mora e penalità per i ritardati versamenti nella misura stabilita dal contratto di lavoro di Categoria;
- d) dalle somme che saranno eventualmente trattenute, a titolo di rimborso spese, agli operai, nella misura stabilita del Comitato di gestione, per la gestione del fondo per gratifica natalizia, ferie, riposi annui, permessi e festività;
- e) dagli importi delle multe applicate ai lavoratori ai sensi del Contratto di Lavoro di Categoria;
- f) dalle somme incassate per lasciti, donazioni, elargizioni ed in genere per atti di liberalità destinati ad immediata erogazione, ovvero per sovvenzioni riguardanti la gestione ordinaria della Cassa;
- g) dai proventi dovuti alla Cassa per i servizi ad essa affidati dai contratti nazionali e provinciali di lavoro.

Art. 15 Esercizi finanziari

Gli esercizi finanziari della Cassa hanno inizio il 1° ottobre di ogni anno e terminano il 30 settembre dell'anno successivo.

Alla fine di ogni esercizio il Comitato di gestione provvede alla compilazione dei bilanci consuntivi riguardanti le singole gestioni della Cassa di cui all'art.3, secondo le modalità previste dall'accordo dell'aprile 1968, stipulato fra le rappresentanze nazionali delle parti contraenti.

Detti bilanci consuntivi devono essere redatti dal Comitato di gestione entro il 31 marzo di ciascun anno e sottoposti al Consiglio generale entro il 30 aprile successivo.

Essi devono essere messi a disposizioni del Collegio Sindacale almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione in cui saranno sottoposti alla approvazione del Consiglio generale.

Art. 16 Bilanci consuntivi e preventivi

I bilanci consuntivi - situazione patrimoniale e conto economico - accompagnati dalla relazione del Presidente della Cassa Edile e dalla relazione del Collegio Sindacale, compilate secondo le modalità di cui al precedente art.15, debbono essere trasmessi entro 30 giorni dalla loro approvazione, alle Associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori alle quali compete la nomina dei componenti il Consiglio generale della Cassa Edile. Le parti destinatarie hanno diritto di esprimere in un unico documento le loro valutazioni sui bilanci di cui al comma precedente e di comunicarle alla Cassa Edile.

Il Presidente della Cassa Edile darà lettura delle valutazioni pervenute in occasione della prima riunione del Consiglio generale.

Art. 17 Liquidazione

La messa in liquidazione della Cassa è disposta, per unanime deliberazione di tutte le organizzazioni stipulanti, sentito il parere del Consiglio generale della Cassa stessa.

Dovrà operarsi la messa in liquidazione qualora la Cassa cessi da ogni attività per disposizione di legge, o qualora essa venga a perdere, per qualsiasi titolo o causa, la propria autonomia finanziaria o funzionale. In entrambe le ipotesi le Organizzazioni predette provvederanno alla nomina di sei liquidatori, dei quali tre nominati dall'Organizzazione di parte industriale e tre dalle Organizzazioni di parte operaia; in mancanza di tali nomine, trascorso un mese dalla messa in liquidazione, provvederà, in difetto, il Presidente del Tribunale di Palermo. Le anzidette Organizzazioni determinano, all'atto della messa in liquidazione della Cassa i compiti ed i poteri dei liquidatori e successivamente ne ratificano l'operato. Il patrimonio netto risultante dai conti di chiusura della liquidazione dovrà essere devoluto a quelle istituzioni di assistenza, beneficenza ed istruzione a favore della categoria edile che saranno indicate dalle Organizzazioni stesse. In caso di disaccordo la devoluzione sarà decisa dal Presidente del Tribunale di Palermo, tenendo presenti i suddetti scopi e sentito il parere delle Organizzazioni che hanno costituito la Cassa. Le eventuali attività patrimoniali residue possono essere devolute ad altre organizzazioni con finalità analoghe od affini di pubblica utilità, sentito l'organismo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n.662.

Art. 18 Modificazione dello Statuto

Qualunque modifica al presente Statuto deve essere adottata dalle organizzazioni stipulanti.

Art. 19 Norma di rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto valgono, in quanto applicabili, le norme di legge in vigore.